



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 40 del 30-04-2018

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile ;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- la legge n. 100 del 12 luglio 2012;

VISTI:

- la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 che dispone norme in materia di protezione civile;
- la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 che prevede la disciplina dell'attività di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
- la legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia d'incendi boschivi";
- la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14, di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione", che prevede che i Sindaci dei comuni interessati assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- la circolare della regione Sicilia – Dipartimento Protezione Civile - del 14 gennaio 2008 prot. n. 1722, avente per oggetto "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato - Indirizzo Regionali (artt. 108 del D.Lvo n. 112 del 31 marzo 1998);
- La direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.gvo n. 205 del 3 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 13 comma f) che stabilisce : " non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che no danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
- Visto l'art. 14 comma 8 del D.L.vo n. 91/2014, convertito con legge n. 116 del 11 agosto 2014 che modifica il D, L.vo n. 15/2006 e ss.mm.ii., che, tra l'altro prevede "l'attività di raggruppamento e abbruciamento in

piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire e vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto di tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi negli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Per quanto sopra

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Corpo Forestale della Regione Siciliana al tel. 1515;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al tel. 115
- Sala Operativa Regionale della Protezione Civile (SORIS) al tel. 800 458 787
- Carabinieri al tel. 112
- Polizia di Stato al tel. 113

DISPONE

che nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre**, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità dei boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpabili o insistenti;
- usare all'esterno apparecchi a fiamma libera, fornelli inceneritori che producano faville o brace;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea e/o arbustiva o nelle vicinanze;

Ad esclusione del periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre, sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

Le operazioni di abbruciamento sono sempre vietate nelle giornate di forte vento o di caldo torrido.

ORDINA

ai proprietari, affittuari, conduttori e/o a tutti coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere entro il **termine del 15 giugno di ogni anno** al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere, rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. Di effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e/o private, autostrade, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a metri 10,00 nei terreni pianeggianti;
- non inferiore a metri 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- non inferiore a metri 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;
- non inferiore a metri 10,00 dai confini di proprietà.

Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate di pertinenza entro il termine suddetto del 15 giugno.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate:

- 1)- Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo delle

relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da € 51,00 ad € 258,00;
2)- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco sarà applicata oltre alla sanzione penale prevista dal codice penale anche con la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i.

DISPONE

E' revocata qualsiasi ordinanza emessa precedentemente e/o in contrasto con la presente.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile ;

All'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Messina

Al Corpo Forestale della Regione Sicilia, distaccamento di Naso

Al Commissariato P. S. di Capo d'Orlando

Al Comando Stazione Carabinieri di Capo d'Orlando

Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando

Al Comando Polizia Municipale di Capo d'Orlando

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune ww.comune.capodorlando.me.it

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Catania entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO

(*Dott. Francesco Ingrilli*)